

## DECISIONE (PESC) 2016/1637 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 settembre 2016

relativa all'avvio del contributo dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (EUNAVFOR MED/4/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2 *ter* e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio <sup>(2)</sup>, che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778, ha inserito l'articolo 2 *ter* in detta decisione per aggiungere a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA un compito di sostegno che consiste nel contribuire alla condivisione di informazioni e all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.
- (2) A norma del paragrafo 2 di detto articolo 2 *ter* della decisione (PESC) 2015/778, qualora il comitato politico e di sicurezza determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA inizia, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche mediante ispezioni sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia, nonché attraverso gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha assicurato al comitato politico e di sicurezza che le condizioni necessarie per avviare tale compito di sostegno sono state soddisfatte.
- (4) EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere pertanto autorizzata a iniziare, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche come previsto da detto articolo 2 *ter* della decisione (PESC) 2015/778.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*EUNAVFOR MED operazione SOPHIA inizia, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche come previsto dall'articolo 2 *ter* della decisione (PESC) 2015/778.

<sup>(1)</sup> GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18.)

